

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

Per **Caramanno Michelina**, C.F.: CRMMHL63S61A089Q, nata ad Agrigento il 21.11.1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Truglio (C.F.: TRGFNC70H06F061E) del foro di Marsala con studio in Mazara del Vallo, Largo delle Sirene n. 2, elettivamente domiciliata a Modena (41122) nella via Emilia Est 911, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sotera (C.F. STRSVT83S13G261P), giusta procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546, di volere ricevere i relativi avvisi presso il proprio numero di fax (0923672890), ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (**studio@pec.studiolegaletruglio.com**);

ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** - in persona del Ministro - pro tempore, domiciliato presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna (40123) via Via A. Testoni n. 6, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;



- Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – in persona del direttore, avente sede legale in Bologna (40126) Via de' Castagnoli n. 1, pec: drer@postacert.istruzione.it;

- Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – in persona del direttore, avente sede legale in Palermo nella via Fattori, 60, pec: drsi@postacert.istruzione.it;

- Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio VIII, Ambito Territoriale sede di Modena – in persona del direttore, avente sede legale in Modena (41124) Via Rainusso n. 70/80, pec: csamo@postacert.istruzione.it;

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI, Ambito Territoriale per la provincia di Trapani – in persona del direttore, avente sede legale in Trapani (91100) nella via Castellammare n. 14, pec: drsi@postacert.istruzione.it;

resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti controinteressati inseriti negli elenchi (Bollettini) dei trasferimenti interprovinciali della provincia di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Enna, Palermo, Catania, Ragusa 2020/2021 del personale docente di scuola primaria per i quali, stante l'elevato numero dei destinatari e stante la mancata indicazioni nei bollettini medesimi degli indirizzi di residenza dei docenti ivi inseriti, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla notificazione del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 cpc, attraverso le modalità di cui alla istanza in calce



al presente atto, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'On.le Giudice adito vorrà decidere, tramite i siti internet istituzionali degli enti resistenti.

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DEL RICORRENTE, EX L. 104/92, AI FINI DELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE DEL PERSONALE DOCENTE 2020/2021 NONCHÉ COMUNQUE, E PER LA CONDANNA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO.

IN FATTO

- La ricorrente è stata assunto a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola primaria – posto comune, con decorrenza giuridica 01.09.2013, in quanto inserito in posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), con titolarità presso l'I.C. Antonio Gramsci di Modena, dove presta attualmente servizio.
- La ricorrente ha presentato domanda di mobilità territoriale all'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena in data 15.04.2020, istituita e regolamentata dall'O.M. 182 del 23/03/2020 e dal CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA valido per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; in seno alla domanda di mobilità interprovinciale, la ricorrente ha indicato quale Ambiti territoriali di preferenza quelli della provincia di Agrigento e successivamente gli altri Ambiti della Regione Sicilia (Caltanissetta, Trapani, Enna, Palermo, Catania, Ragusa), dichiarando ed allegando, altresì, nella



stessa, (stante che il portale telematico di istanze on line risulta sprovvisto del tutto di tale opzione), di voler fruire della precedenza di cui all'art.13 punto IV del C.C.N.I. nelle operazioni di mobilità prevista dall'art. 33 co.5 e 7 della legge 104/92, per l'assistenza alla madre convivente in condizione di gravità (nello specifico della madre convivente sig.ra Vella Alfonsa portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).

- Sennonché, in sede di valutazione della domanda di trasferimento, l'USP di Modena attribuiva un punteggio di 96 punti (90 base + 6 di ricongiungimento) senza riconoscere la precedenza prevista dalla legge 104/92, sulla scorta delle illegittime previsioni di cui al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, di guisa che l'odierna ricorrente non otteneva l'agognato trasferimento vedendosi "scavalcare" da docenti privi di precedenza, oltre che da docenti che vantando una precedenza prevista dal CCNI mobilità non meglio specificata avevano un punteggio inferiore, come da bollettino dei trasferimenti della provincia di Caltanissetta, Trapani, Enna, Palermo, Catania, Ragusa, in atti allegati.

- Il comportamento dell'Amministrazione scolastica convenuta è del tutto illegittimo.

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 33, comma 5 e 7, L.104/92 E DELL'ART.601 D.LGS. 297/94 - NULLITÀ DELL'ART.13 CCNI



**MOBILITA' TRIENNIO 2019/20, 2020/21, 2021/22 E DELLE
CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON IL
RICHIAMATO ARTICOLO 33 L.104/92 - DIRITTO AL
TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DELLA RICORRENTE.**

L'art. 13 del CCNI prevede che "Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica".

Nello specifico, il punto IV del citato art.13, prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, per le ipotesi di "ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE". Il punto in questione del CCNI, prevede che *"viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità....Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti (la II fase*



interessa i docenti che chiedono trasferimento provinciale in comuni diversi da quello di titolarità), al solo figlio individuato come referente

unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001”.

L’odierna ricorrente è in possesso dei superiori requisiti come da relativa documentazione in atti. Infatti dall’esame congiunto del certificato di stato di famiglia, certificato di morte del padre, documenti di riconoscimento, emerge che l’odierna ricorrente è



referente unico (unico figlio convivente) che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

La legge 5.2.1992 n. 104, all'art. 33 rubricato "Agevolazioni", prevede, al comma 3, che *"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"*; ed al comma 5 che "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".



Quindi, in particolare, nella materia scolastica, il D.Lgs 16.4.1994 n. 297, (rubricato “accesso ai ruoli”), all’art. 399, al comma terzo, prevede che *“I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre annidi effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’ articolo 33, comma 5 , della medesima legge”*; quindi, all’art. 601 (rubricato “Tutela dei soggetti portatori di handicap”) prevede, al comma 1, che *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”* e al comma 2, che *“Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*; ed ancora all’art. 462 (rubricato “Trasferimenti”), al comma 5, che *“I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all’articolo 463, con l’osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”*.

Ora, la legge speciale sul c.d. piano straordinario di assunzione, in materia di mobilità, all’art. 1, comma 108, nulla statuisce a tal riguardo, dovendo, quindi, trovare applicazione, a proposito della suddetta precedenza, la citata disciplina generale e quella sulla scuola.

Né, comunque, potrebbe essere altrimenti anche in considerazione della “ratio” della legge n. 104/1992, che è una **legge quadro di rilievo**



costituzionale e di diretta applicazione, posta a tutela del diritto costituzionale della salute correlato al diritto costituzionale del lavoro, che non può trovare compromissione alcuna da altre leggi di carattere particolare e meno che mai da norme regolamentari e/o pattizie, anche in virtù del principio della gerarchia delle fonti.

D'altronde, infatti, la legge n. 104/1992, ha la finalità di tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap e, come tale, in quanto espressione dei principi fondamentali sanciti dagli art. 2 e 3 della Costituzione, prevale sulle altre disposizioni di legge che non possono non tenerne conto. Infatti, il suo articolo 1, rubricato "Finalità" prevede che *"La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata"*.

Per cui, tale disposizione legislativa trova immediata applicazione in materia di lavoro, ed in particolare in materia di accesso al lavoro e di



mobilità e trasferimento, anche se queste non la richiamano espressamente. Né potrebbe essere emanata una disposizione legislativa in contrasto con tale disciplina che, in quanto espressione diretta della Costituzione, ove mai, sarebbe incostituzionale.

Ne discende, quindi, che **non è consentito ad alcuna norma, meno che mai regolamentare e/o pattizia (contenute nella contrattazione collettiva) porsi in contrasto e/o, comunque, disciplinare mitigandolo un tale diritto assoluto, ed ove ciò accadesse una tale norma, e tanto più una regolamentare dovrebbe ritenersi pacificamente nulla e/o, comunque, inefficace e “tamquam non esset” e andrebbe disapplicata.**

La giurisprudenza di merito è pienamente conforme ai superiori assunti.

Si segnalano le recenti **ordinanze del Tribunale di Messina** (n.62 del 31.08.2017) e di **Cagliari** (n.12060/17 del 07.09.17), in linea con precedenti pronunce (si vedano, in proposito, *ex plurimis* Trib. Messina Sez.lav. ord. n.14819 dell’01.08.2017 e ord. n.24 del 07.08.2017; Trib. Taranto, ord. del 13.08.13; Cass. Sez.lav. n. 7945/2008 e n. 1396/2006; Tar Lazio Roma, n.6609 del 2008), che hanno dichiarato la **nullità** dell’**art.13 comma 4 del CCNI per la mobilità a.s. 2016/17 e 2017/18 (e conseguentemente anche di quello 2018/2019)** che esclude il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti extraprovinciali, attribuito, invece, solo nella fase successiva delle assegnazioni provvisorie: *“tale disposizione contrattuale [art. 13 ccni], di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale*



inderogabile, contenuta nell'art. 33 della legge n. 104/1992, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso...ne consegue che la clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale ed escludendola in quella definitiva deve ritenersi affetta da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui al citato art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992"
(Tribunale di Messina, ordinanza del 31.08.2017, r.g. n. 3865/2017; in senso conforme Tribunale di Taranto, ordinanza del 13.08.2013).

In senso assolutamente conforme il Tribunale di Cagliari: *"il contratto collettivo può in alcuni casi derogare alle norme pubblicistiche ma non già nell'ipotesi di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti. Il Tribunale ritiene che dalla ratio e dal tenore testuale della disposizione di cui all'art. 33 c. 5 della legge n. 104/1992, debba ricavarsi la natura imperativa della norma medesima, per la quale non è necessaria un'esplicita previsione di inderogabilità....ponendosi l'art. 13 comma 4 del vigente CCNI mobilità del comparto della scuola in palese ed inammissibile contrasto con la predetta norma imperativa"*
(Tribunale di Cagliari, ordinanza del 07.09.2017, r.g. n. 3324/2017).

Si segnala, sempre sulla stessa linea, altra pronuncia di merito (Tribunale di Vercelli): *"condivide questo giudice gli argomenti difensivi svolti dalla ricorrente sul fatto che il citato CCNI ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della l. 104/1992, escludendo l'operatività della*



precedenza in parola ai trasferimento interprovinciali. La precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 l. 104/1992), non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti...ne consegue, in termini pratici, una grave limitazione dei benefici previsti dalla legge 104, laddove i soggetti titolari della precedenza ne potranno usufruire solo nell'ambito della mobilità in cui viene trattato la loro domanda...Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 della legge 104 che tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste situazioni ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza" (Tribunale di Vercelli, ordinanza del 12.01.2017, r.g. n. 857/2016-1).

Si segnala, infine, sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo: "La norma pattizia qui contestata, art. 13 comma 4 del CCNI del 2018, che esclude il riconoscimento della precedenza con riguardo alle mobilità interprovinciali, appare in contrasto con le previsioni dell'art. 33 comma 5 della L. 104/92, il quale prevede che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e



non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede...Deve dunque concludersi che come disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali l'art 33 comma 3 della L. 104/92 non sia derogabile dalla contrattazione collettiva, anche alla luce delle previsioni della disciplina speciale scolastica, in particolare dell'art. 601 del D. Lvo 297/94, che stabilisce che gli artt. 21 e 3 della L. 104/92 si applicano al personale scolastico, determinando a precedenza all'atto della nomina in ruolo, all'assunzione non di ruolo e in sede di mobilità Va dunque ordinato all'amministrazione resistente di riconoscere al ricorrente per l'anno scolastico 2018/19 il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 della L. 104/1992, adottando i provvedimenti conseguenti, ovvero riconoscendo la preferenza citata nell'ambito della relativa graduatoria" (Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, Sentenza n. 104/2019 pubbl. il 12/04/2019).ù

Dunque, sulla base della giurisprudenza esaminata, l'art. 13 del CCNI mobilità, norma di rango secondario, si pone in contrasto con quella **imperativa ed inderogabile** dell'**art.33 comma 5 della legge n. 104/92** che riconosce al docente che assiste il familiare portatore di handicap il "diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e **non può essere trasferito senza il suo consenso** ad altra sede".

L'articolo 33, comma 5 L.104/92 non può essere derogato dalla contrattazione collettiva in quanto rappresenta una disposizione attuativa dei **principi di solidarietà sociale** previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave.



La giurisprudenza esaminata, inoltre, pone l'accento sull'evidente **paradosso discriminatorio** tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente.

La **disabilità** se c'è ed è provata *per tabulas* **vale sempre ed incondizionatamente** senza alcuna discriminazione tra i docenti e senza nocumento per i familiari disabili perché la *ratio legis* non è quella di concedere benefici al docente ma garantire al di lui parente affetto da *handicap* la continuità dell'assistenza, già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose.

Ebbene, dall'analisi delle ordinanze in esame si inferisce *de plano* che la precedenza va accordata in ciascuna fase delle procedure di trasferimento.

Per mero scrupolo difensivo, giova evidenziare che la tutela dei disabili, pur essendo degna di nota oltre che costituzionalmente garantita, non è di per sé sufficiente per la declaratoria di illegittimità del trasferimento atteso che il divieto di trasferire, senza il suo consenso, il lavoratore che assiste con continuità il familiare disabile non può creare oggettivi disservizi e/o danni all'amministrazione scolastica ed alla collettività.



In tal caso trova applicazione il generale principio del **bilanciamento degli interessi**, quello privato alla tutela dell'handicap e quello pubblico alla tutela delle esigenze organizzative della P.A.

È questo il **limite oggettivo** indicato dall'art.33, comma 5 L.104/92 nell'inciso "**ove possibile**" che fa riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione.

Tuttavia, nella fattispecie *de qua* da è documentalmente provato la materiale disponibilità del posto rivendicato, stante che dai bollettini dei trasferimenti della scuola primaria (nelle varie province della regione Sicilia), senza particolari ed ulteriori approfondimenti, risulta che:

A) in provincia di Agrigento tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale godono di un punteggio superiore a quello della ricorrente nonché di una precedenza prevista dal CCNI non meglio specificata in punto di gerarchia rispetto a quella oggi rivendicata dalla ricorrente;

B) in provincia di Caltanissetta i docenti Cunsulo Marianna Marta, Di Dio Cafiso Rosa, Di Natale Giuseppa, Falzone Nada, Galante Gabriella, Maniglia Grazia, Riggi Sonia Rosa, Verdura Concetta e Vergata Valeria risultano avere ottenuto il trasferimento interprovinciale con punteggio inferiore alla ricorrente (godendo di una precedenza non meglio specificata in punto di prevalenza o meno a quella rivendicata dall'odierna ricorrente), mentre i docenti Diliberto Carmela, Gaeta Loredana, Manta Maria Carmela, Marino Angela



Maria, risultano trasferiti senza alcuna precedenza (e dunque la ricorrente li scavalcherebbe a seguito di riconoscimento giudiziale della richiesta precedenza), oltre a tutti gli altri docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti interprovinciali che pur avendo in astratto un punteggio maggiore alla ricorrente godono di una precedenza di cui al CCNI non meglio precisata in punto di prevalenza gerarchica rispetto a quella rivendicata giudizialmente dalla ricorrente;

C) in provincia di Trapani i docenti Amato Maria, Mandina Emma, Messina Vincenza Anna, Messina Irene, Pugliese Margherita, Ricca Caterina, Treno Antonietta Stella, Vesco Caterina, risultano avere ottenuto il trasferimento interprovinciale con punteggio inferiore alla ricorrente (godendo di una precedenza non meglio specificata in punto di prevalenza o meno a quella rivendicata dall'odierna ricorrente), oltre a tutti gli altri docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti interprovinciali che pur avendo in astratto un punteggio maggiore alla ricorrente godono di una precedenza di cui al CCNI non meglio precisata in punto di prevalenza gerarchica rispetto a quella rivendicata giudizialmente dalla ricorrente;

D) in provincia di Enna i docenti Azzolina Concetta, Callozzo Peo Lina, Cucchiara Maria Stella, Giadone Maria Assunta, La Monica Lucia, Raffaele Felicia, Scarlata Rossella, Viola Patrizia, risultano avere ottenuto il trasferimento interprovinciale con punteggio inferiore alla ricorrente (godendo di una precedenza non meglio specificata in punto di prevalenza o meno a quella rivendicata dall'odierna



ricorrente), oltre a tutti gli altri docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti interprovinciali che pur avendo in astratto un punteggio maggiore alla ricorrente godono di una precedenza di cui al CCNI non meglio precisata in punto di prevalenza gerarchica rispetto a quella rivendicata giudizialmente dalla ricorrente;

E) in provincia di Palermo i docenti Arlotta Laura, Barbara Vitalba, Bellavia Maria, Bongiorno Maria, Cammarata Rosalia, Cuccia Antonella, Di Carlo Gaetana Candida, Di Figlia Maria Rita, Di Francesca Anselmo Angela, Di Gregorio Antonina Maria, Di Gregorio Francesca, Figlia Maria, Giacalone Diana, Giambanco Anna, Gullace Carmela, Gumina Lucia, Li Muli Fortunata, Lo Vecchio Giovanna, Manzella Ninfa Lidia, Marciante Beatrice, Petta, Rosaria, Princiotta Rosa Maria, Rinaldi Maria, Russo Rosalia, Sabatino Alessandra, Salvia Schillaci Loredana, Sanfilippo Marcella, Schimmenti Loredana, Sferrazza Maria Alessandra, Silvestri Dorotea, Tortorici Vincenza, Vernengo Maria, risultano avere ottenuto il trasferimento interprovinciale con punteggio inferiore alla ricorrente (godendo di una precedenza non meglio specificata in punto di prevalenza o meno a quella rivendicata dall'odierna ricorrente), oltre a tutti gli altri docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti interprovinciali che pur avendo in astratto un punteggio maggiore alla ricorrente godono di una precedenza di cui al CCNI non meglio precisata in punto di prevalenza gerarchica rispetto a quella rivendicata giudizialmente dalla ricorrente;



F) in provincia di Catania i docenti Aiello Maria Pia, Barbagallo Sebastiana, Broccio Rosa Rita, Campagna Alessandra, Carbonaro Carmela, Cassaniti Daniela Rita, Castro Maria, Condorelli Sebastiano, Conte Gabriella Enza, Cristaldi Caterina Rosa, Diana Valeria, Di Stefano Daniela, Donzella Cristina Maria Teresa, Fazio Concetta, Fazio Filippa, Fisichella Generosa, Fresta Graziella, Gava Monia, Giuffrida Leonardo, Grasso Elga Maria Carmela, Grimaldi Maria Cristina, Marano Rosangela, Miritello Stefania, Mogliarisi Nuccia Veronica, Motta Maria Pia, Murabito Santa, Muscolino Daniela, Piemonte Rosanna, Scalia Concetta, Scandura Rosaria Maria, Scarvaglieri Pietra, Triolo Agata, Tuccitto Simona, Urzi' Concita, Verona Roberta, risultano avere ottenuto il trasferimento interprovinciale con punteggio inferiore alla ricorrente (godendo di una precedenza non meglio specificata in punto di prevalenza o meno a quella rivendicata dall'odierna ricorrente), mentre i docenti Bella Carmela, Borsellino Giuseppina, Bruno Orsola, Calogero Valentina, Capizzi Patrizia, Castelli Giuseppa, Ciruolo Maria Grazia, D'amico Carmela, De Salvo Vito Giovanni, Di Primo Anna Maria, Epis Maria Teresa, Fagone Vincenzina, Grasso Giovanna Giuseppina, Greco Giuseppa, Maccarrone Maurizio, Mazzarino Annamaria Messina Concetta Sabina, Mirabile Angeletta, Modica Lauretta, Papalia Calogera, Pappalardo Maria Giuseppa, Parziano Angela, Pesce Lucia, Pescicelli Giuseppina Anna, Puglisi Letizia, Pullara Francesca, Pulvirenti Venera, Rovetto Anita Federica Simona, Serrano' Valentina, Sguali



Rosalia, Tomarchio Lucia, Villano Lucia Rosa, Zappala' Marisa, risultano trasferiti senza alcuna precedenza (e dunque la ricorrente li scavalcherebbe a seguito di riconoscimento giudiziale della richiesta precedenza), oltre a tutti gli altri docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti interprovinciali che pur avendo in astratto un punteggio maggiore alla ricorrente godono di una precedenza di cui al CCNI non meglio precisata in punto di prevalenza gerarchica rispetto a quella rivendicata giudizialmente dalla ricorrente;

G) in provincia di Ragusa i docenti Carnemolla Giuseppa Maria Stefania, Figura Carmela, Floridia Graziana, Lauria Angelo, Scollo Maria Rita, Spanò Irene, risultano avere ottenuto il trasferimento interprovinciale con punteggio inferiore alla ricorrente (godendo di una precedenza non meglio specificata in punto di prevalenza o meno a quella rivendicata dall'odierna ricorrente), mentre i docenti Assenzio Nunzia, Blanco Serafina Maria Rita, Bonamico Maria Francesca, Caccamo Margherita, Carbonaro Liliana, Carpenzano Maria Grazia, Cutello Giuseppa, Gravagna Silvana Maria, La Fornara Daniela Antonina, Latino Carmela, Mannella Adalgisa, Palermo Antonietta, Petrucci Eleonora, Puglisi Marina, Reina Simone, Santoro Rosa Maria, Stornello Maria Antonietta, Tedeschi Gloria, Viola Del Pantano Vincenzo, risultano trasferiti senza alcuna precedenza (e dunque la ricorrente li scavalcherebbe a seguito di riconoscimento giudiziale della richiesta precedenza), oltre a tutti gli altri docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti interprovinciali che pur avendo in astratto



un punteggio maggiore alla ricorrente godono di una precedenza di cui al CCNI non meglio precisata in punto di prevalenza gerarchica rispetto a quella rivendicata giudizialmente dalla ricorrente; il che rende indiscusso il fatto che qualora all'odierna ricorrente fosse stata riconosciuta la precedenza in questione li avrebbe sicuramente preceduti nell'assegnazione delle rispettive sedi scolastiche.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, con ogni riserva di eventuali e più ampie, ulteriori, deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni delle controparti,

CHIEDE

che il sig. Giudice in funzione di Giudice del Lavoro Voglia fissare l'udienza di discussione a norma dell'art.442 c.p.c.. per ivi sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'art.13 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, in favore dei docenti referenti unici di genitore disabile in stato di gravità;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art. 33 comma 5 e 7 della L.104/92;



- per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento in provincia di Agrigento, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide, così come richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta, e/o, comunque nell'ordine indicato nella domanda di mobilità in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del diritto di precedenza spettante "ex lege".
- Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

**Richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ai
sensi dell'art.151 c.p.c.**

Al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'elevato numero dei docenti controinteressati, ossia di tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente per la medesima classe di insegnamento, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblicazione del presente ricorso nella sezione dedicata del sito internet del MIUR e degli uffici scolastici resistenti, chiedendosi, subordinatamente, di onerare il Miur nelle sue articolazione regionali territoriali di comunicare gli indirizzi di residenza dei possibili controinteressati così come indicati in ricorso.

Si dichiara che il ricorrente nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta



personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 n. 15 e successive modifiche, e cioè non ha avuto un reddito superiore ad euro 34.481,46 riferito a tutto il suo nucleo familiare, e di non essere soggetto al pagamento del contributo unificato.

Si comunica che ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche il valore della causa è di natura indeterminabile.

Si produce:

1. Contratto di assunzione a tempo indeterminato.
2. Buste paga.
3. Domanda di mobilità.
4. Punteggio trasferimento.
5. Verbale legge 104/1992 art. 3 comma 3 della sig.ra Vella Alfonsa.
6. Certificato stato di famiglia.
7. Certificato di morte del padre della ricorrente.
8. Certificazione situazione economica e documento identità ricorrente.
9. Documento identità Vella Alfonsa.
10. Bollettini trasferimenti 2020/2021 (Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Enna, Palermo, Catania, Ragusa).
11. CCNL Scuola.
12. O.M. 182 del 23/03/2020.
13. CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA valido per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.



14. Giurisprudenza.

Avv. Francesco Truglio

